



# STUDIO CUGNASCO

CONSULENZA FISCALE, SOCIETARIA, CONTABILE E DEL LAVORO

commercialisti

NOTIZIARIO DI STUDIO

novembre 2024



Disegno realizzato da Chiara Oggero, classe III M, scuola media "Massimo d'Azeglio" di Cuneo

"Nel disegno è rappresentato il contrasto tra la brutalità della guerra e il desiderio di pace e serenità. Un soldato, seduto sotto un albero, con un fucile in mano, sogna la sua famiglia. Il sogno è rappresentato da una nuvola di pensiero con una scena familiare: una donna, un bambino, un uomo, un'anziana, un cane e una casa. Sullo sfondo, gli edifici distrutti, un carro armato, un elicottero e un aereo militare simboleggiano, con colori cupi, lo sfacelo della guerra, mentre le sfumature tenui e delicate del "sogno" richiamano la rosea armonia della pace."

I colori delle opere vincitrici del Concorso "Un poster per la pace 2023-2024" del Lions Club International, attivato a livello cittadino dal Lions Club Cuneo, realizzate dagli studenti delle locali scuole medie, illuminano ogni mese la copertina dell'edizione 2024 del nostro Notiziario, rivisitato quest'anno sia dal punto di vista grafico, che contenutistico. Dedicando lo spazio d'apertura alle ragazze e ai ragazzi delle scuole, alla loro creatività, ai loro pensieri, il Notiziario aspira anche ad essere strumento di condivisione di quei sentimenti contrastanti, d'incertezza e di speranza per il futuro, che il tema della pace evoca in questo periodo storico di grande cambiamento e che i giovani sanno esprimere in maniera assolutamente vitale.

## Indice

---

<b>Editoriale</b> .....	pag. 3
A cura del Prof. Alessandro Ciatti Càimi	

### Le nostre rubriche

Attività fiduciaria e di trust - a cura dell'Avv. Silvio Rivetti.....	pag. 6
Diritto societario e commerciale - a cura dell'Avv. Roberto Cugnasco.....	pag. 7
Diritto penale dell'impresa - a cura dell'Avv. Riccardo Salomone.....	pag. 8
Il Terzo Settore - a cura dei professionisti dello Studio.....	pag. 9
Il controllo di gestione e gli adeguati assetti - a cura del Prof. Fabio Sansalvadore.....	pag. 10
Ospite del mese.....	pag. 11
<b>Notizie in breve</b> .....	pag. 12
<b>Scadenario</b> .....	pag. 18
<b>Informazioni e contatti</b> .....	pag. 19
<b>Attività di sostegno al Terzo Settore</b> .....	pag. 20

---

## Collaborano al nostro Notiziario:

### ***Prof. Alessandro Ciatti Càimi***

Professore Ordinario di Diritto Privato presso l'Università degli Studi di Torino.

### ***Avv. Silvio Rivetti***

Avvocato in Cuneo, autore per *ISole24Ore*, docente presso il Master di diritto tributario dell'impresa (MDT) presso l'Università L. Bocconi di Milano, si occupa prevalentemente di diritto tributario.

### ***Avv. Roberto Cugnasco***

Avvocato in Milano, abilitato in Italia e New York, LL.M. (Master of Laws) presso la Yale Law School, Ph.D. in diritto commerciale presso l'Università di Roma Tor Vergata, si occupa prevalentemente di diritto societario e operazioni di M&A.

### ***Avv. Riccardo Salomone***

Avvocato penalista in Torino, Partner de *ISole24Ore*, si occupa prevalentemente di DLgs 231/2001, whistleblowing e diritto penale dell'impresa.

### ***Prof. Fabio Sansalvadore***

Dottore Commercialista e Revisore Legale, Ph.D. in Economia Aziendale e Professore a contratto presso l'Università di Torino, si occupa prevalentemente di consulenza aziendale, analisi settoriale e sviluppo locale, bilanci di sostenibilità.

## La nuova direttiva europea sulla responsabilità del produttore

### Introduzione

A partire dalla fine degli anni sessanta dello scorso secolo, anche in Europa si cominciarono ad avvertire i venti impetuosi del consumerismo che stavano fiaccando il panorama giuridico americano, grazie ai numerosi studi legali (primo fra tutti quello di Ralph Nader che, con le sue battaglie contro la Ford e i suoi "lemons" divenne a un certo punto una specie di eroe nazionale).

Molti studiosi, anche italiani, si diedero allora a studiare il settore della responsabilità del fabbricante di prodotti difettosi, muovendo in genere da quel celeberrimo caso della giurisprudenza inglese (noto anche come il caso del verme di Paisley, amena località della contea scozzese di Renfrewshire), deciso dalla House of Lords nel 1932. La signora Donoghue, il 26 agosto del 1928, aveva ingurgitato un verme decomposto presente in una bottiglietta di birra rossa, prodotta dal signor Stevenson, nella quale era stato affogato un gelato (si tratta dello Scotsman ice cream float: qualcosa di simile al nostro affogato al whisky). Aveva quindi chiesto e ottenuto la condanna di quest'ultimo a risarcirle i danni subiti nonostante il fatto che non sussistesse alcun legame contrattuale tra quest'ultimo e la danneggiata, alla quale la birra era stata servita da tal signor Francis Minghella, titolare del locale.

Anche da noi seguirono casi celebri come quello dei biscotti Saiwa avariati, che avevano provocato un'indigestione al bimbo che li aveva consumati, o televisori che, esplodendo, avevano bruciato il salotto dello spettatore che ve lo aveva collocato, o ancora farmaci che avevano provocato gravissimi danni permanenti alla salute di alcuni bambini al quale erano stati somministrati (il caso del Talidomide).

I principali problemi che la materia pone riguardano l'onere probatorio posto a carico del danneggiato. Secondo le regole generali in tema di responsabilità per fatto illecito, quest'ultimo deve provare, oltre al danno e alla connessione causale con la condotta del fabbricante, che questa fosse illuminata dal dolo oppure dalla colpa.

Tipicamente, il fabbricante può allora difendersi contestando la ricostruzione della condotta operata dal danneggiato – al quale si dovrebbe chiedere di dimostrare come il processo produttivo abbia portato al confezionamento dell'oggetto difettoso – contestando la proclamata sua negligenza o imprudenza nel non aver adottato un sistema adeguato di controlli e soprattutto contestando che il difetto nel prodotto sussistesse almeno un istante prima che l'oggetto fosse uscito dal magazzino della fabbrica. Altra questione ancora riguarda il cosiddetto development risk o appunto rischio di sviluppo: vale a dire la misconoscenza, al momento in cui il prodotto è stato realizzato, quanto alla sua potenziale nocività, accertata solamente dalle ricerche compiute in un momento successivo, magari anni dopo l'immissione in commercio.

### La direttiva in vigore e il suo recepimento in Italia

Si deve a una direttiva ormai antica, la numero 85/374/CEE – quando appunto l'Unione europea neppure esisteva – di aver provato a regolare molti degli aspetti che si sono brevemente ricordati. Al momento essa si trova recepita da noi agli art. 114 ss. del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, noto come Codice del consumo.

Vi si disciplina il danno arrecato da «prodotti difettosi» cioè da beni mobili, anche se incorporati in altri beni mobili o immobili, compresa l'elettricità, che non offrano «la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:

- a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
- b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
- c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.

La responsabilità è esclusa tra l'altro a proposito del rischio di sviluppo, se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerarlo difettoso.

Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno mentre il fabbricante - per non essere chiamato a risarcire i danni - può solamente provare di non aver messo il prodotto in circolazione; che il difetto non esisteva quando lo ha messo in circolazione; di averlo fabbricato per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso; ovvero che il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante.

Se è verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, il giudice può ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate dal produttore.

Il risarcimento non è dovuto poi quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto.

Il danno medesimo è risarcibile in caso di morte o di lesioni personali mentre il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro trecentottantasette.

L'azione si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile, ma si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o l'importatore nella Unione europea abbiano messo in circolazione il prodotto.

#### Le innovazioni portate dalla direttiva del 2024

Con la direttiva Ue 2024/2853 dello scorso 30 ottobre (in GUUE del 18 novembre 2024) – applicabile ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo il 9 dicembre 2026 – il legislatore ha inteso innovare il vecchio impianto della disciplina precedente, specialmente per quanto riguarda i contenuti digitali, che vengono considerati a tutti gli effetti alla stregua di prodotti (anche se la direttiva non si applica al software libero e open source sviluppato o fornito nel corso di un'attività non commerciale).

Si tratta di testo di attuazione completa o piena, nel senso che si fa divieto agli Stati membri – che dovranno recepirla entro il 9 dicembre 2026 – di mantenere o adottare nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla direttiva, incluse disposizioni più rigorose o meno rigorose.

Anche secondo il nuovo testo, il danno risarcibile (e ferma restando l'applicazione del diritto interno), comprende la morte o le lesioni personali, compresi quelli psicologici riconosciuti da un medico; scompaiono invece le limitazioni quantitative al risarcimento del danno alle cose ma i danni arrecati ad altri beni dal prodotto difettoso sono risarcibili purché non siano beni utilizzati esclusivamente a fini professionali, o non si tratti di dati non usati a fini professionali.

Obbligati al risarcimento sono, oltre al fabbricante del prodotto e al fabbricante del componente difettoso, quando uno dei due si trovi oltre i confini dell'Unione europea, l'importatore del prodotto o del componente medesimi o, se non vi siano, i fornitori dei servizi di logistica.

Qualora tuttavia le vittime non ottengano un risarcimento perché nessuna delle persone indicate possa essere ritenuta responsabile a norma della direttiva, o perché le persone responsabili sono insolventi o hanno cessato di esistere, gli Stati membri possono ricorrere ai sistemi di indennizzo settoriali nazionali esistenti o istituirne di nuovi nell'ambito del diritto nazionale.

Interessante è che si preveda l'obbligo degli Stati membri di provvedere affinché il convenuto danneggiante sia tenuto a divulgare «i pertinenti elementi di prova a sua disposizione», qualora lo domandi colui che, in un procedimento giurisdizionale, chieda il risarcimento del danno causato da un prodotto difettoso e che abbia presentato fatti e prove sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda di risarcimento.

Anche secondo la nuova direttiva, il danneggiato è tenuto a provare il carattere difettoso del prodotto, il danno subito e il nesso di causalità tra il difetto e il danno.

Si presume tuttavia (sino a prova contraria) il carattere difettoso di un prodotto, quando il convenuto omette di divulgare i pertinenti elementi di prova ovvero quando si accerti che il prodotto non rispetta i requisiti obbligatori di sicurezza stabiliti dal diritto dell'Unione o nazionale intesi a proteggere dal rischio del danno subito dal danneggiato o ancora se l'attore dimostra che il danno è stato causato da un malfunzionamento evidente del prodotto durante l'uso ragionevolmente prevedibile o in circostanze ordinarie.

La responsabilità è esclusa se il fabbricante o l'importatore non abbiano immesso il prodotto sul mercato né lo abbiano messo in servizio oppure se è probabile che il difetto non esistesse al momento in cui il prodotto è stato immesso sul mercato, messo in servizio o, nel caso di un distributore, messo a disposizione sul mercato. Si conferma anche la disciplina del rischio di sviluppo (pure se agli Stati membri è consentito di derogarvi per determinate categorie di beni): non risponde perciò il fabbricante se dimostra che lo stato oggettivo delle conoscenze scientifiche e tecniche, non permetteva di scoprire l'esistenza del difetto al momento dell'immissione del prodotto sul mercato o della sua messa in servizio oppure durante il periodo in cui il prodotto è stato sotto il controllo del fabbricante,

Si conferma la durata triennale del termine di prescrizione della domanda risarcitoria e la decadenza decennale del diritto al risarcimento, decorrente dalla data in cui il prodotto difettoso che ha causato il danno è stato immesso sul mercato o messo in servizio. Risolvendo tuttavia una questione assai controversa, quanto alla decorrenza del periodo di prescrizione o decadenza nel caso di danni lungolatenti alla persona che si manifestano solamente molti anni dopo l'esposizione al rischio (si pensi, ad esempio, alla ipoacusia o a certi tumori) se il procedimento non fosse stato avviato entro quel termine a causa del periodo di latenza delle lesioni personali, il danneggiato vedrà decadere il diritto al risarcimento solamente alla scadenza di un periodo di venticinque anni.

#### Una breve conclusione

Negli anni settanta, così come all'indomani dell'entrata in vigore della direttiva del 1985 molti preconizzavano l'esplosione del contenzioso tra danneggiati da prodotti difettosi e fabbricanti, auspicando in molti casi (e non sempre in buona fede) che questi ultimi stipulassero adeguate polizze di copertura del rischio da responsabilità civile.

Così non è avvenuto. I casi noti di responsabilità per danni provocati da prodotti difettosi sono pochissimi come in fondo limitatissimi sono i procedimenti proposti da consumatori nelle controversie che li vedono contrapposti alle imprese.

Si tratta anzitutto di controversie che, per fortuna, hanno valori economici trascurabili e tali da sconsigliare l'avventura giudiziaria al consumatore deluso.

Un ruolo di un certo rilievo hanno poi avuto gli strumenti di composizione amichevole delle controversie consumeristiche, per merito soprattutto delle Camere di commercio, e decisamente i provvedimenti dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato che è oggi un baluardo affidabile e tecnicamente assai preparato per la protezione dei consumatori.

Si è finalmente compreso che il diritto europeo dei consumatori non è un diritto nato per essere giustiziabile, nato cioè per regolare controversie, quanto piuttosto un diritto nato e concepito per evitarle: pochissime sono le controversie in materia di danno da prodotti soprattutto perché la disciplina sulla sicurezza di questi, e i controlli sempre più analitici sulla qualità progettati ed eseguiti dalle imprese, hanno in molti casi quasi azzerato i rischi per la salute dei consumatori. La nuova direttiva compie un passo ulteriore in questa direzione.

## Le nostre rubriche

### Attività fiduciaria e di trust

(a cura dell'Avv. Silvio Rivetti)

#### Trust sostitutivo dell'assegno di mantenimento e tassazione dei vincoli di destinazione "in entrata": oltre alla lite tra i coniugi, quella con il Fisco?

Nell'ambito della Riforma fiscale, il D.Lgs. n. 139/2024 ha dettato le norme di revisione dell'imposizione indiretta differente dall'Iva, segnatamente in punto imposte di registro, di successione e donazione, di bollo.

Tra le numerose norme rivisitate dalla novella - che, ex art. 9, c. 3, del citato D.Lgs., produce i suoi effetti a partire dal 1° gennaio 2025 in relazione agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data - merita menzione l'art. 4-bis, c. 3, del D.Lgs. n. 346/1990, TUSD, a mente del quale il disponente del trust, il disponente di altro vincolo di destinazione, o il trustee in caso di trust testamentario, possono optare per la tassazione "all'entrata", ossia in occasione e al momento di ciascun conferimento dei beni e dei diritti nel regime di vincolo, ovvero in coincidenza con l'apertura della successione, anziché avvalersi del meccanismo "ordinario" di tassazione come disposto dal medesimo art. 4-bis, comma 1, che prevede l'applicazione dell'imposta solo nel successivo momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari, con la "fuoriuscita dal vincolo" dei beni e dei diritti in questione. Ora, ai sensi dell'art. 4-bis, c. 3, in commento, poiché I) l'opzione per la tassazione del valore complessivo dei beni e diritti al momento dell'ingresso del regime di vincolo che li riguarda implica che la base imponibile, le franchigie e le aliquote dell'imposta applicabili vengono determinate in relazione al rapporto - di parentela, di coniugio, di affinità, ovvero di altro tipo "residuale" di relazione - intercorrente tra il disponente e il beneficiario, come risultante al momento del conferimento (ovvero al momento dell'apertura della successione); e poiché II) l'opzione per la tassazione in ingresso esclude da ogni ulteriore tassazione i successivi trasferimenti a favore dei beneficiari appartenenti alla medesima categoria per cui è stata corrisposta l'imposta in via

anticipata; ne viene che il corretto esercizio di tale opzione - la quale consente, evidentemente, di valorizzare in maniera certa la base imponibile di riferimento per l'imposta; e di poter quantificare in maniera altrettanto certa l'aliquota dell'imposta proporzionale applicabile (ferma la regola per cui, in ogni caso, non è prevista la rimborsabilità dell'imposta assolta "in via anticipata" dal disponente, o dal trustee) - presuppone il rispetto di una duplice condizione: i) che sia puntualmente individuata la "categoria" dei beneficiari (o le categorie di beneficiari) dei futuri trasferimenti patrimoniali, e il relativo rapporto con il disponente; ii) che i beneficiari possano qualificarsi come "appartenenti alla medesima categoria per cui è stata corrisposta l'imposta in via anticipata" anche nel momento, successivo, della fuoriuscita dei beni e dei diritti dal regime di vincolo.

In questo quadro, se le categorie dei beneficiari rilevanti ai fini qui d'interesse sono quelle di cui agli artt. 7 e 56 TUSD - coniuge e parenti in linea retta; fratelli e sorelle; altri parenti fino al quarto grado e affini in linea retta, nonché gli affini in linea collaterale fino al terzo grado; infine, "altri soggetti" - si noterà immediatamente che le categorie dei coniugi e degli affini sono suscettibili di variazione nel corso del tempo, nel senso che la persona, o le persone, che ne sono parte al momento dell'ingresso dei beni e diritti nel vincolo di destinazione, potrebbero non esserne più componenti al momento della fuoriuscita dei beni e diritti dal regime di vincolo.

Si pone dunque il problema, nell'ambito per esempio dell'impiego dell'istituto del trust per segregare beni e diritti patrimoniali in funzione del mantenimento del coniuge in regime di separazione (in sostituzione dell'assegno di mantenimento ex art. 156 Codice civile), di come determinare il corretto regime impositivo, all'esito del divorzio, del trasferimento finale a favore dell'ex-coniuge beneficiario del bene immobile vincolato in trust, i proventi della cui locazione siano stati nel frattempo impiegati dal trustee per sostenere economicamente tale coniuge nella fase di separazione. Qualora tassata "in ingresso" al trust, non è chiaro se l'attribuzione patrimoniale immobiliare di cui si tratta debba scontare nuova tassazione "in uscita" a favore di un coniuge, per vero, non più tale.

## Le nostre rubriche

### Diritto societario e commerciale

(a cura dell'Avv. Roberto Cugnasco)

#### **Il voto determinante del socio-amministratore di s.r.l. in conflitto d'interessi**

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10889 del 23 aprile 2024, ha confermato un principio già consolidato in giurisprudenza: la delibera assembleare di una società a responsabilità limitata che determina il compenso dell'amministratore non può essere considerata invalida per il solo fatto di essere stata adottata con il voto determinante dell'amministratore stesso in qualità di socio, salvo che non emerga anche un pregiudizio per l'interesse sociale. La pronuncia ribadisce che il conflitto di interessi rilevante ex art. 2479-ter, co. 2, c.c. richiede la compresenza di due elementi: da un lato, l'esistenza di una situazione di conflitto concreto tra l'interesse personale del socio e quello della società; dall'altro, la dannosità della delibera per l'interesse sociale.

La vicenda sottoposta alla Suprema Corte trae origine dall'impugnazione, da parte di un socio di minoranza, di una delibera adottata dall'assemblea di una s.r.l., con cui si determinava il compenso degli amministratori. Il ricorrente sosteneva che la delibera fosse stata assunta con il voto determinante del socio di maggioranza in conflitto di interessi, che prima rigettava la proposta di riduzione dei compensi e poi deliberava un compenso sproporzionato a favore degli amministratori, i quali risultavano essere soci illimitatamente responsabili dello stesso socio-persona giuridica votante. Secondo il socio di minoranza, tale decisione avrebbe perseguito un interesse extra-sociale in contrasto con l'interesse della società, che versava in gravi difficoltà economiche, con perdite tali da aver eroso oltre un terzo del capitale sociale. Sia in primo che in secondo grado, i giudici di merito avevano respinto l'impugnazione, ritenendo che non fosse configurabile un conflitto di interessi rilevante ai sensi dell'art. 2479-ter c.c. In particolare, era stato escluso che il voto del socio di maggioranza fosse stato espresso perseguendo un interesse personale e incompatibile con quello della società. Inoltre, i giudici avevano rilevato che la delibera in questione prevedeva una riduzione dei compensi rispetto agli anni precedenti, proprio in considerazione delle difficoltà economiche attraversate dalla società. Il socio di minoranza aveva quindi

proposto ricorso per Cassazione, ribadendo le proprie censure. La Corte di legittimità, nel rigettare il ricorso, ha riaffermato il principio secondo cui la validità delle delibere assembleari di una s.r.l. non può essere inficiata dalla mera partecipazione determinante di un socio portatore di un interesse personale, salvo che tale interesse si ponga in concreto in conflitto con quello sociale e la delibera sia idonea a cagionare un danno alla società. La Suprema Corte ha sottolineato come il conflitto d'interessi rilevante richieda una situazione in cui il socio, in relazione a una specifica delibera, si trovi nella condizione di dover scegliere tra il perseguimento del proprio interesse personale e quello della società, sacrificando inevitabilmente l'uno per realizzare l'altro. Non basta, quindi, che una delibera consenta al socio di ottenere un vantaggio personale: è necessario dimostrare che tale vantaggio sia stato perseguito a scapito dell'interesse sociale. Richiamandosi alla propria consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. n. 28748/2008), la Corte ha ribadito che, nel caso di delibere determinative dei compensi degli amministratori, non si può presumere automaticamente l'esistenza di un conflitto d'interessi per il solo fatto che l'amministratore abbia partecipato al voto in qualità di socio. Perché la delibera sia invalidata, è necessario dimostrare che essa abbia arrecato un concreto pregiudizio all'interesse sociale, circostanza che, nel caso di specie, non è stata ritenuta provata. In particolare, la Corte ha evidenziato come il giudice d'appello avesse accertato, con motivazione immune da censure, che i compensi deliberati erano stati ridotti rispetto al passato, risultando congrui rispetto alla situazione economica della società. Nessun elemento significativo era emerso per ritenere che il voto del socio di maggioranza fosse stato espresso perseguendo un interesse incompatibile con quello della società, né che la delibera fosse idonea a causare un danno alla stessa.

La pronuncia è coerente con l'esigenza di garantire un equilibrio tra la tutela degli interessi dei soci di minoranza e la necessità di evitare un'invalidazione indiscriminata delle delibere assembleari, che potrebbe compromettere la funzionalità della società.

## Le nostre rubriche

### Diritto penale dell'impresa

(a cura dell'Avv. Riccardo Salomone)

#### Decreto Pnrr-*bis*: sicurezza sul lavoro, patente a punti per imprese e autonomi.

Dall'1.10.2024 è attiva la patente a "crediti" in materia di sicurezza sul lavoro, prevista dall'art. 27 della bozza del decreto Pnrr-bis. Il DL n. 19/2024 contiene la c.d. "**patente a punti**" per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nel settore dei cantieri mobili o temporanei. In tal senso il Governo ha apportato delle rilevanti modifiche all'art. 27 del D.lgs. 81/08, in materia di "Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti", sostituendolo integralmente con la necessaria adozione di una patente in formato digitale, a seguito dell'integrazione della sezione del Portale Nazionale del lavoro sommerso (art. 19 DL 36/22) e ciò per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operino nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, c. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/08. Il CdM è al lavoro per attuare una cooperazione continuativa tra le parti sociali e le organizzazioni di categoria.

Il sistema previsto consiste nella dotazione di una patente in formato **digitale**, rilasciata dalla sede territorialmente competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), a fronte della verifica operata su ciascun richiedente circa il possesso dei seguenti requisiti: i) iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; ii) adempimento degli obblighi formativi ex art. 37 D.lgs. 81/08 da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa; iii) adempimento degli obblighi formativi previsti dal decreto da parte dei lavoratori autonomi; iv) possesso del DURC; v) possesso del DVR; vi) possesso del DURF.

La patente prevede un punteggio iniziale di 30 punti, potenzialmente incrementabili di 1 punto ogni anno, sino ad un massimo di 10 crediti, qualora l'imprenditore non sia stato destinatario di alcun provvedimento sanzionatorio, ovvero di ulteriori atti. Ove si raggiunga una dotazione inferiore a 15 punti, non verrà consentita alcuna operazione in cantieri temporanei e/o mobili, ad eccezione delle attività oggetto di appalto o di subappalto già in corso di realizzazione al momento dell'ultima decurtazione, nonché gli effetti dei provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per

la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. In virtù della gravità della violazione commessa, verranno operate delle decurtazioni di 5,7 o 10 punti a fronte degli accertamenti e dei successivi provvedimenti definitivi emanati nei confronti del datore di lavoro. Ad esempio, nell'eventualità in cui venga riconosciuta una responsabilità datoriale per **infortunio di grave entità**, potranno essere decurtati: 20 punti in caso di morte del lavoratore; 15 per inabilità assoluta, permanente o parziale dal lavoro; 10 per inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 40 gg. Ove da un infortunio sia derivata la morte o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, al lavoro, la sede territoriale dell'INL potrà sospendere la suddetta patente in via cautelativa fino a 12 mesi massimo.

La definizione dei criteri applicativi, delle procedure e dei correlati termini è stata attribuita all'INL, che dovrà riportare i crediti decurtati di volta in volta, nel massimo di 20 per ciascun accertamento. È pur sempre prevista la possibilità di **reintegrare i crediti**, con la frequenza a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ciascuna partecipazione consentirà di riacquistare 5 crediti; tuttavia ciò è condizionato alla trasmissione di copia dell'attestato di frequenza alla sede dell'INL competente. In più, vengono istituiti dei "premi" relativamente ai punti patente: i) per coloro che, seppur destinatari di provvedimenti sanzionatori, non commettano successive violazioni negli anni successivi ed in tal caso, la patente verrà incrementata di 1 credito per ciascun anno successivo al secondo e fino ad un massimo di 10 CFU; ii) per coloro che si dotino di un **MOG ex art. 30 D.Lgs. 81/2008**, è previsto l'incremento di 5 crediti.

Con riferimento alle sanzioni, i trasgressori privi di patente o con un punteggio inferiore a 15 CFU saranno soggetti ad una sanzione amministrativa, variabile tra euro 6.000 e 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis D.Lgs. 81/2008 e l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, ex D.Lgs. 36 del 31.03.2023, per un periodo di 6 mesi. Risultano escluse dall'adozione della patente le imprese in possesso **dell'attestato di qualificazione SOA**.

## Le nostre rubriche

### Il terzo settore

(a cura dei professionisti dello Studio)

#### **ETS e imposte di successione e di donazione: esonero dal regime di coobbligazione solidale**

La Legge 104/2024 ha disposto, in deroga al regime ordinario di responsabilità gravante sugli eredi e legatari per il pagamento delle imposte di successione e donazione (articolo 36 del Dlgs 346/2020 o Tus), che gli enti beneficiari di specifici regimi di esenzione, sono esonerati dal regime di coobbligazione solidale qualora siano eredi a titolo universale insieme ad altri soggetti.

Gli interessati a tale disposizione sono gli enti pubblici, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione, nonché gli Ets, incluse le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma societaria, purché i beni oggetto di trasferimento siano usati per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Tale deroga ha permesso un ulteriore e importante ampliamento delle esenzioni ed agevolazioni fiscali già previste dall'art. 82 del Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs 117/2017. Essa si inserisce in temi alquanto delicati quali sono le donazioni e le successioni, nella particolare fattispecie in cui l'ente individuato quale erede testamentario si trovi ad essere intimato al pagamento in via solidale delle relative imposte dovute da eredi e legatari, con il successivo onere di doversi rivalere su di loro per l'indebito versamento.

Ora, a seguito dell'intervento della Legge 104/2024 in commento, tali enti non saranno gravati, neanche indirettamente, delle suddette imposte. È doveroso precisare che l'esonero dal regime di coobbligazione solidale si applica nella sola ipotesi di successione testamentaria a titolo universale, vale a dire quando l'ente è stato nominato erede con altri soggetti che potrebbero essere gravati dall'imposta.

In ipotesi diverse, ad esempio quando l'ente sia nominato legatario, la disposizione agevolativa di esenzione in commento non si applica in quanto i legatari non rientrano nel regime di coobbligazione solidale. Occorrerà pertanto rifarsi a quanto disciplinato dall'articolo 36, comma 5 del Tus (Testo Unico sulle

Successioni), secondo cui «i legatari sono obbligati al pagamento dell'imposta relativa ai rispettivi legati».

Da segnalare, infine, che nell'ipotesi in cui i chiamati all'eredità siano persone giuridiche private senza scopo di lucro e Ets, solo per questi ultimi è prevista, dall'articolo 705 del Codice Civile, la deroga al principio generale che prevede, prima dell'accettazione dell'eredità, di dispensare l'esecutore testamentario dall'obbligo di apposizione dei sigilli e di redazione dell'inventario dei beni dell'eredità consentendo agli enti non profit importanti facilitazioni sia nell'ambito della procedura di acquisizione dell'eredità che dal punto di vista economico, evitando spese e formalità burocratiche che potrebbero altresì ostacolare l'accettazione di lasciti testamentari, soprattutto quando gli stessi beni sono destinati a sostenere attività di interesse pubblico. Si precisa, però, che tale semplificazione è subordinata all'emanazione di un decreto ministeriale che stabilirà criteri e modalità per l'esercizio di questo potere. Di conseguenza, nelle more dell'attesa della citata emanazione, l'ente resta comunque soggetto all'obbligo di accettazione ereditaria con beneficio d'inventario, come da disposizioni legislative ordinarie.

## Le nostre rubriche

### Il controllo di gestione e gli adeguati assetti

(a cura del Prof. Fabio Sansalvadore)

#### Controllo di gestione e controllo legale dei conti

Il controllo di gestione, noto anche come controllo direzionale, rappresenta il meccanismo operativo che, all'interno dei contesti aziendali, è volto a rappresentare uno strumento di guida della gestione verso il raggiungimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione operativa e ancor prima in sede di pianificazione strategica.

Attraverso il controllo di gestione si verifica se l'attività aziendale si stia muovendo nella direzione fissata ovvero verso il conseguimento degli obiettivi aziendali precedentemente fissati. In sintesi, si verifica, attraverso opportuni indicatori, se la gestione stia conseguendo gli obiettivi determinati oppure se vi siano divergenze tra obiettivi e risultati effettivamente raggiunti. In quest'ultimo caso, verifica e analizza gli scostamenti andando ad individuarne le possibili cause per poter poi intervenire con eventuali manovre correttive.

Si è già avuto modo di sottolineare come il sistema di controllo di gestione sia solitamente connesso con il sistema di pianificazione strategica e che, per conseguire efficacemente i propri scopi, debba essere anche interrelato con altri sistemi aziendali, quale quello di valutazione del personale, quello amministrativo, oltre che con il sistema informativo aziendale il quale consente di raccogliere, archiviare e trattare i dati relativi a costi e indicatori e distribuire le relative informazioni ai soggetti utilizzatori. Si ricorda, inoltre, che il sistema di controllo di gestione oggi risulta anche adottato dalle aziende e dalle amministrazioni pubbliche con la finalità di conseguire un ottimale utilizzo delle scarse risorse a disposizione, superando così i tradizionali controlli formali di legalità.

Nell'ambito delle relazioni del sistema di controllo di gestione occorre ricordare anche le relazioni con i soggetti esterni che si occupano della revisione legale dei conti.

Le società a responsabilità limitata sono tenute alla nomina di un organo di controllo (quasi sempre un Revisore Unico) al quale è affidato il controllo della regolare tenuta della contabilità e della correttezza

nella redazione del bilancio qualora si configurino le seguenti situazioni:

1. la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato di gruppo;
2. la società controlla una società tenuta alla revisione legale dei conti;
3. la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
  - totale dell'attivo dello stato patrimoniale 4.000.000 di euro;
  - ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.000.000 di euro;
  - dipendenti occupati in media durante l'esercizio 20 unità.

Il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti ad ottenere la ragionevole certezza che il bilancio non contenga errori significativi. Le condizioni ed eventi che possono indicare rischi significativi riguardano ad esempio problemi di continuità aziendale e di liquidità, limitazioni alla disponibilità di capitale e di credito, carenze nel controllo interno dal quale emerge la necessità di verificarne le caratteristiche.

Visto dalla posizione del revisore il sistema di controllo interno della gestione rappresenta un utile strumento a supporto della propria attività.

Da parte del revisore il sistema di controllo può essere visto come il processo configurato, messo in atto e mantenuto dai responsabili delle attività di governance, dalla direzione e da altro personale dell'impresa al fine di fornire una ragionevole sicurezza sul raggiungimento degli obiettivi aziendali con riguardo alla conformità delle scelte del management alle direttive ricevute e all'oggetto che la società si propone di conseguire, all'attendibilità dell'informativa finanziaria, all'efficacia e all'efficienza della sua attività operativa ed alla conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili (compliance).

Il corretto funzionamento del sistema di controllo interno supporta e sostiene l'attività del revisore il quale acquisisce importanti informazioni per organizzare la propria attività in termini di individuazione e monitoraggio dei rischi aziendali.

## Ospite del mese

(a cura della Prof.ssa Cristina Rovera)

Ospitiamo un interessante contributo di Cristina Rovera, Professore Associato di Economia degli Intermediari Finanziari presso la Scuola di Management ed Economia dell'Università degli Studi di Torino.

### I titoli e l'imprenditoria "sociali" italiani

Note definizione e descrizione dei titoli "sociali", preme a questo punto interrogarsi sullo stato delle cose sul territorio nazionale. Il primo Social Impact Bond (SIB) italiano è stato studiato a Torino, in modo del tutto analogo a quello UK, con l'obiettivo di procedere al recupero degli ex-carcerati del Lorusso-Cutugno. Rattrista sapere che – concluso lo studio di fattibilità – il titolo non è stato emesso, per ragioni che vanno dalle carenze dell'analisi (accusata di sottostimare i costi e trascurare il mercato di sbocco) alle difficoltà tecnico-amministrative (burocrazia) e di stima del risparmio pubblico realizzabile. Lo spirito di iniziativa italiano non manca però di stupire. La legge 106/2016 e l'art. 77 del Codice del Terzo Settore danno vita a un nuovo strumento: il **Titolo di Solidarietà**, che può essere un'obbligazione o un certificato di deposito, emessi per supportare un'opera sociale. Tra gli esempi più noti:

- il progetto Luci nel parco, lanciato nel 2018 da Fondazione Etica, sostenuto mediante l'offerta al pubblico di certificati di deposito emessi da Monte dei Paschi. I suddetti pagavano un rendimento semestrale, una cui percentuale veniva donata e impiegata per il riutilizzo di un edificio regionale della Maremma toscana. L'iniziativa è stata un successo. I fondi raccolti hanno permesso l'apertura di un bioristorante (RistOsteria), che impiega soggetti vulnerabili (disoccupati, immigrati o disabili) e utilizza prodotti delle aziende agricole locali;

- il progetto La Casa Comune, lanciato nel 2021 da FOQUS (FONDazione QUartieri Spagnoli - Napoli). L'obiettivo era riutilizzare una proprietà confiscata alla Camorra. I fondi necessari a ristrutturazione e reimpiego sono stati raccolti mediante l'offerta di un deposito remunerato di Guber Banca. Lo 0,5% delle risorse raccolte dall'intermediario è stato destinato al progetto sociale. L'edificio è diventato uno spazio per l'impiego e il recupero delle persone disabili.

E nel cuneese? In provincia non ci sono – attualmente – né SIB né Titoli di Solidarietà, ma esistono diverse realtà sociali. La normativa in materia esiste dal 1991 (L. 381), più volte modificata e integrata:

D.Lgs. 155/2006, L. 106/2016, D.Lgs. 112/2017. L'impresa sociale spesso è una cooperativa o un consorzio (soggetti giuridicamente privati), che "esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale" (art 2, D.Lgs. 112/2017). Una buona percentuale opera nel settore socio-sanitario, dell'istruzione e della formazione, ma non mancano gli interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale e la tutela dell'ambiente. A livello nazionale le imprese sociali iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS, creato dalla riforma del Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017) sono 24.000 con 470.000 occupati; in provincia sono 142 e impiegano circa 5.300 persone<sup>1</sup>. Nel 2022 hanno generato un valore della produzione superiore a 20 mld Eur; 191 mln in provincia di Cuneo. Ciò significa che - in valori medi - l'impresa sociale cuneese occupa 35 persone e fattura 1,3 mln Eur.

Tra gli esempi più significativi si possono ricordare:

- la cooperativa di servizi alla persona Progetto Emmaus, nata nel 1996 con sedi a Cuneo, Alba e Bra. Essa si occupa di persone con problemi psichiatrici e disabilità psichico sensoriali, sostenendone l'autonomia abitativa (gruppi appartamento) e curandone l'integrazione lavorativa, ricreativa e sportiva;
- la cooperativa sociale Il Panatè. GliEvitati, nata nel 2023 a Magliano Alpi, operativa nelle carceri di Cuneo e Fossano, per favorire – alla stregua del SIB UK – il reinserimento lavorativo dei detenuti;
- l'impresa culturale Kalatà, nata nel 2024 a Mondovì, che si occupa della valorizzazione e fruizione dei beni artistici provinciali e nazionali.

Il fatturato sopra accennato deriva dall'attività svolta. Il Progetto Emmaus impiega i fragili in attività come la produzione di vino, o la gestione di osterie sociali, portando a casa mediamente 7,5 mln Eur all'anno. I carcerati occupati da Il Panatè. GliEvitati producono pane per il settore alberghiero, producendo un giro d'affari medio annuo pari a 1,5 mln Eur. L'organizzazione delle visite turistiche di Kalatà matura un fatturato di circa 1,2 mln Eur.

Sono dunque tutte gestioni attive, di cui andare senz'altro fieri.

<sup>1</sup> Ringrazio il Dott. A. Durando - Presidente Cisem CCIAA di Cuneo – per i dati.

## Notizie in breve

### Detrazioni Irpef 2025

Il disegno di legge di Bilancio 2025 conferma i **tre scaglioni Irpef** già previsti per il 2024:

- per redditi fino a 28.000 euro, applicazione dell'aliquota del 23%;
- per redditi compresi tra 28.000 euro e 50.000 euro, applicazione dell'aliquota del 35%;
- per i redditi oltre 50.000 euro, applicazione dell'aliquota del 43%.

Prevede tuttavia di introdurre una novità con riguardo alle **detrazioni fiscali** riferite a soggetti con redditi superiori a 75 mila euro. L'ipotesi è quella di introdurre nuove soglie di reddito corredate da un punteggio fiscale legato al **quoziente familiare**. Questo sistema renderebbe la tassazione calibrata sulla composizione del nucleo familiare, favorendo quelli con figli e specialmente quelli più numerosi, con una maggiore possibilità di detrarre spese rispetto a chi ha meno carichi familiari. Il reddito risultante dalla somma dei redditi di tutti i membri della famiglia verrebbe diviso per il coefficiente previsto in base alla dimensione del nucleo. Il nuovo reddito così calcolato verrebbe utilizzato per la determinazione del limite massimo delle spese detraibili. Salvo successive modifiche, che potrebbero essere apportate nell'iter di approvazione della legge, per tutti i soggetti con redditi superiore a 75.000 euro saranno previsti due limiti: quello stabilito da ciascuna norma agevolativa e un nuovo limite massimo di spesa che riguarderà la quasi totalità degli oneri detraibili con eccezione delle spese sanitarie. Tale limite complessivo della spesa detraibile sarebbe fissato in 14.000 euro per i redditi compresi tra i 75.000 ed i 100.000 euro; limite che dovrebbe scendere ad 8.000 euro per i redditi superiori a 100.000 euro.

Dal calcolo di cui sopra sono comunque esclusi gli interessi passivi ed oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari e mutui per l'acquisto, costruzione, o ristrutturazione di un'immobile da adibire ad abitazione principale.

Sono inoltre escluse tutte le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 che consentono di beneficiare di detrazioni ripartite in più quote annuali.

### La nuova tassazione delle criptovalute

A partire dal primo gennaio 2025 la tassazione delle **plusvalenze** relative alle cripto-attività salirà al **42%**, al posto dell'attuale aliquota del 26%, qualora le plusvalenze superino la soglia di 2.000 euro nel corso del periodo d'imposta. L'Italia si inserirà così tra quei paesi in cui sarà sconveniente investire in valute digitali. Non è chiaro il motivo dell'introduzione di tale aggravio; forse si vuole seguire quanto già avviene per i dividendi percepiti dalle persone fisiche. In questo caso, l'aliquota del 26% prevede come presupposto l'esistenza in un'imposta sui redditi assolta sulla medesima ricchezza da parte della società che eroga il dividendo. In seguito all'aumento ci avvicineremmo all'aliquota massima IRPEF anche se graverebbe in capo allo stesso soggetto.

### Bonus edilizi, scendono le detrazioni per le "secondo case"

La percentuale di detrazione IRPEF per gli interventi rivolti al recupero edilizio di cui all'art. 16-bis del TUIR, rimarrà al 50%, nel limite di euro 96.000, per le spese sostenute nel 2025 soltanto per le unità immobiliari destinate dai possessori ad abitazione principale.

Questa è la novità contenuta nel Ddl di bilancio per l'anno 2025 che modifica la storica detrazione fiscale per interventi "edilizi", c.d. "**bonus casa**".

Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall'abitazione principale il regime transitorio prevede, anche in questo caso nel limite di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, un'aliquota del 36% per le spese sostenute nel 2025 che dovrebbe ridursi al 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.

Per Ecobonus e Sismabonus, il Ddl di Bilancio prevede una proroga per le abitazioni principali con un'aliquota del 50% per le spese sostenute nel 2025, ridotta al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027; mentre per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale l'aliquota sarebbe del 36% per importi di spesa relativi all'anno 2025 e ridotta al 30% per quelli relativi agli anni 2026 e 2027. Continuerà ad esistere anche nell'anno 2025, infine, il c.d. "bonus mobili", di cui all'art. 16 comma 2 del

DL 63/2013, nella misura del 50%, entro il limite massimo di spesa di 5.000 euro, mentre non risulterebbe prorogato il c.d. "bonus verde".

### La tassazione dei nomadi digitali

Le nuove tecnologie stanno consentendo un aumento significativo del lavoro a distanza e virtuale, incrementando in tal modo il numero dei c.d. "nomadi digitali". L'art. 3 del TUIR sancisce il principio della worldwide taxation secondo il quale lo Stato ha il potere di tassare tutti i redditi ovunque prodotti, delle persone fisiche e delle società che hanno residenza fiscale nel territorio dello Stato stesso. Con riferimento ai nomadi digitali, non risulta essere così immediata l'identificazione di una **residenza fiscale**. Sono tre i requisiti richiesti dal nostro ordinamento per perdere la residenza italiana: iscrizione all'AIRE, domicilio all'estero, residenza all'estero. Almeno uno dei tre criteri deve essere rispettato per la maggior parte del periodo d'imposta; vale a dire per un periodo di **almeno 183 giorni l'anno**. La maggior parte dei nomadi digitali sono spinti a muoversi continuamente da un Paese all'altro, in parte anche per trarne un vantaggio fiscale. Tuttavia, secondo quanto riferito precedentemente, è possibile che seppur lasciando il Paese si continui ad essere tassati in Italia.

### Residenza fiscale all'estero delle persone fisiche e società

La Circolare n. 20/E del 4 novembre 2024 dell'Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni operative agli uffici in materia di residenza fiscale delle persone fisiche e delle società ed enti, alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

In particolare viene aggiornata la definizione di residenza fiscale per le persone fisiche, che si determina sulla base dei criteri di permanenza effettiva nel territorio dello Stato italiano.

Il decreto ha rafforzato i criteri di residenza fiscale, introducendo nuovi indicatori per stabilire se una persona ha la residenza in Italia. L'Agenzia fornisce dettagli operativi su come interpretare i vari fattori, come il centro degli interessi vitali, la durata della permanenza, i legami familiari e patrimoniali.

Viene altresì approfondita la residenza fiscale delle società e degli enti, con un focus particolare sulle

modifiche relative alla determinazione del "centro di interessi principali" delle società. È stata precisata l'importanza del luogo in cui le decisioni chiave e la gestione delle attività aziendali vengono effettivamente realizzate.

La circolare affronta anche i casi in cui ci siano situazioni transitorie, come il cambiamento di residenza fiscale da uno Stato all'altro o i casi di doppia residenza, chiarendo come trattare le persone fisiche e le entità che si trovano in queste situazioni.

L'Agenzia ribadisce l'importanza di un'accurata verifica della residenza fiscale, in particolare in relazione ai soggetti che dichiarano di non essere residenti in Italia, ma che presentano legami economici o familiari che potrebbero suggerire il contrario.

In conclusione le istruzioni operano un aggiornamento significativo delle modalità di gestione e controllo della residenza fiscale delle persone fisiche e delle società, a seguito delle novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 209/2023. Gli uffici dell'Agenzia delle Entrate sono chiamati a seguire questi nuovi orientamenti per garantire una corretta applicazione delle disposizioni fiscali, tenendo conto dei criteri di residenza aggiornati e dei cambiamenti normativi in ambito internazionale.

### Affitti brevi, il codice unico entra nel modello 730

La lotta per contrastare il sommerso sugli affitti brevi passa anche dalla manovra 2025. Il Ddl di Bilancio prevede infatti di utilizzare a pieno la nuova funzionalità del codice univoco nazionale (Cin), strumento nato per tracciare le locazioni turistiche e gli affitti brevi.

La manovra prevede l'indicazione del Cin nelle dichiarazioni dei redditi, l'inserimento dello stesso nelle comunicazioni degli intermediari e dei portali telematici, oltre alla messa a disposizione della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate dei dati derivanti dai controlli effettuati dagli enti locali.

La modalità più semplice per il fisco di riscontrare la rispondenza tra i dati degli immobili e dei redditi dichiarati, arriverà con l'indicazione del Cin nei modelli dichiarativi (730 o redditi) e nella certificazione unica.

È inoltre prevista un'ulteriore indicazione del Cin nelle dichiarazioni trasmesse da tutti i soggetti che si occupano di intermediazione immobiliare e da coloro che gestiscono i portali telematici; tale

indicazione permetterà l'allineamento delle informazioni relative ai periodi di utilizzo dell'unità immobiliari e di conseguenza dei redditi generati per i proprietari.

### **Prevista l'eliminazione del doppio binario civilistico-fiscale per le differenze di cambio**

L'art. 9, comma 1, lett. d), dello schema di DLgs. di riforma dell'IRPEF e dell'IRES (attuativo della L. 111/2023 di delega fiscale) prevede l'abrogazione del comma 3 dell'art. 110 del TUIR, che attualmente stabilisce l'irrilevanza fiscale delle differenze di cambio "da valutazione" che sono iscritte in bilancio in applicazione dei principi contabili. Le attività e passività monetarie in valuta, che secondo il documento OIC 26 sono i crediti e debiti, le disponibilità liquide, i ratei attivi e passivi e i titoli di debito, ai sensi dell'art. 2426 comma 1 n. 8-bis cod. civ., sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. L'art. 13 dello schema di decreto legislativo prevede che l'efficacia dell'abrogazione decorra dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Tuttavia la Relazione illustrativa al provvedimento precisa sul punto che si rendono immediatamente rilevanti ai fini fiscali le differenze su cambi contabilizzate alla fine dell'esercizio secondo le regole previste dai principi contabili adottati dall'impresa e che la rilevanza fiscale immediata si applica anche a quelle rilevate al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e che siano ancora in essere al 31 dicembre 2024. La nuova disciplina comporta quindi non solo che non sarà più necessario stanziare la fiscalità differita attiva o passiva in caso di differenze di cambio da valutazione, ma anche che verranno automaticamente "riassorbite" le imposte anticipate o differite stanziate su poste monetarie in valuta presenti al 31 dicembre 2023 e che risultano ancora in essere al 31 dicembre 2024.

### **Riapertura dei termini per l'adesione al Concordato Preventivo Biennale**

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 167/2024 diventa effettiva la riapertura dei termini per aderire al Concordato Preventivo Biennale

(CPB) per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro lo scorso 31 ottobre.

L'art. 1, c. 1 del DL fa espresso riferimento ai contribuenti "di cui agli articoli da 10 a 22" del DLgs. 13/2024; si tratta, in altre parole, dei soggetti che applicano gli ISA, con esclusione dei contribuenti in regime forfetario ex L. 190/2014 (per i quali il termine ultimo per aderire al CPB rimane quello scaduto il 31 ottobre 2024).

L'adesione tardiva alla proposta del Fisco può essere espressa **entro il 12 dicembre 2024** mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa nella quale non devono essere "indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d'imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024".

In altre parole, l'adesione è possibile nel caso in cui l'unico elemento di novità della dichiarazione integrativa sia la compilazione del quadro P, con cui viene formalmente accettata la proposta di CPB. In questo caso, fatti salvi prossimi chiarimenti ufficiali, non dovrebbe essere dovuta alcuna sanzione, trattandosi di una riapertura dei termini di adesione. Si ricorda che, indipendentemente dalla data di adesione al Concordato, i contribuenti dovranno versare, anche avvalendosi del ravvedimento operoso, l'eventuale secondo acconto sul maggior reddito concordato col Fisco.

### **Novità in tema di incentivi fiscali per le start up innovative**

La Legge 162/2024 (pubblicata sulla G.U. del 07.11.2024) interviene sugli incentivi fiscali agli investimenti in start up innovative e PMI innovative, con particolare riferimento alla detrazione Irpef in regime "de minimis". In particolare all'art. 2 si stabilisce che per i citati investimenti, qualora la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, per l'eccedenza è riconosciuto un credito d'imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, in diminuzione delle imposte dovute od in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, mediante modello F24. Il credito d'imposta è fruibile nel periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.

Si ricorda che, in alternativa alla detrazione ordinaria prevista dall'art. 29 del DL 179/2012 (pari al 30%),

per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020 è riconosciuta una **detrazione Irpef pari al 50%** della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start up innovative, fino a un investimento massimo annuale di 100.000,00 euro, comunque nei limiti del regime “de minimis”. Con riguardo alle PMI innovative, a norma dell’art. 4, c. 9-ter del DL 3/2015, rispetto alla detrazione ordinaria, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020 è riconosciuta in via prioritaria una detrazione Irpef pari al 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative, con un investimento massimo detraibile di 300.000,00 euro, nei limiti del regime “de minimis”.

### **Deposito temporaneo, anche senza autorizzazione, per i rifiuti di alcune attività artigianali**

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la risposta all’interpello n. 192206 del 22 ottobre 2024, presentato dalla Provincia di Cuneo, ha fornito interessanti chiarimenti in merito all’applicazione dell’istituto del deposito temporaneo, ex articolo 185-bis del D.lgs. 152 del 2006, ai rifiuti derivanti da attività artigianali eseguite su impianti tecnologici ed edifici. Nella risposta viene precisato che le attività di artigiani come falegnami, muratori, idraulici, elettricisti, rientrano nel concetto di manutenzione e di piccoli interventi edili. Pertanto costoro potranno mettere in deposito temporaneo presso la loro sede e senza autorizzazione, i rifiuti prodotti dalle loro attività.

### **Il trattamento fiscale delle liberalità indirette a decorrere dal 1° gennaio 2025**

Sovente ci si interroga sul trattamento fiscale di operazioni che hanno un evidente contenuto donativo, a volte anche non trascurabile, ma che non vengono effettuate a mezzo di un formale atto di donazione, con il rituale intervento del notaio e dei due testimoni. Si pensi, per fare alcuni esempi, al bonifico bancario eseguito a favore di un figlio, o di un parente prossimo, per le esigenze più disparate, eventualmente per acquistare l’abitazione; oppure ad un atto di compravendita il cui corrispettivo non viene versato dall’acquirente, ma da un terzo, familiare o no, per un evidente spirito di liberalità; o, ancora, alla rinuncia, sic et simpliciter, ad incassare un credito, anche in questo caso per spirito di pura liberalità; o

all’adempimento di un’obbligazione di parte di un terzo, e così via. Siamo nell’ambito delle cosiddette “liberalità indirette”, che hanno nel tempo sollevato, dal punto di vista fiscale, non pochi dubbi interpretativi.

A seguito dell’entrata in vigore della riforma del testo unico sulle successioni e donazioni (TUS), come anche commento dallo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 102-2024/T, si conferma l’orientamento giurisprudenziale consolidatosi negli anni, secondo cui la tassazione delle predette liberalità indirette informali può verificarsi solo in uno dei due seguenti casi: a) allorché esse vengano registrate volontariamente dal contribuente; b) allorché siano dichiarate dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi; ad esempio in occasione di accertamenti induttivi di reddito, basati sulla presenza di disponibilità finanziarie, nel corso dei quali, per dimostrare che tali disponibilità non derivano da fonti reddituali non dichiarate, il soggetto accertato dichiara che provengono da liberalità indirette. L’aliquota, in tal caso, prescinde dal rapporto di parentela intercorrente tra donante e donatario ed è sempre dell’8%, ma si applicano le franchigie vigenti: 1.000.000,00 di euro per trasferimenti tra coniugi e parenti in linea retta; 100.000,00 euro per trasferimenti tra fratelli e sorelle; 1.500.000,00 euro per trasferimenti in favore di persone portatrici di handicap. Fanno eccezione, e non sono pertanto tassate, pur verificandosi una delle due predette condizioni sub a) e sub b), quelle liberalità che sono propeedeutiche o comunque collegate a trasferimenti immobiliari, soggetti ad imposta proporzionale di registro o ad Iva, od a trasferimenti di aziende. In tal caso sarà solo il negozio, cosiddetto “mezzo”, a scontare l’imposta di registro proporzionale di registro, o l’IVA, mentre la liberalità (negozio cosiddetto “fine”) non sarà soggetta a tassazione.

### **I canoni di locazione non percepiti vanno comunque tassati**

La tassazione dei canoni relativi a contratti di locazione con inquilini morosi è una questione “fastidiosa” e difficile da “digerire” per i proprietari, costretti a pagare le imposte su canoni che non hanno percepito.

Recentemente la Cassazione, con l’ordinanza n. 27550/2024, è tornata ad occuparsi del tema, ribadendo la distinzione operata dal legislatore per i

canoni derivanti da **locazioni di tipo commerciale**, rispetto ai canoni derivanti da **locazioni abitative**.

Per le locazioni commerciali, ai sensi dell'art. 26 TUIR, i canoni pattuiti concorrono alla formazione del reddito del proprietario per il periodo d'imposta in cui si è verificato il possesso. Pertanto fin quando il contratto non risulta risolto, il locatore è tenuto a dichiarare il canone indipendentemente dalla percezione. Il locatore ha tuttavia degli strumenti di risoluzione contrattuale previsti per legge per porre fine al contratto. Uno di questi è la **clausola risolutiva espressa** (ex art. 1456 del codice civile) la quale dispone che, se convenuto tra le parti nel contratto, questo si risolve nel caso in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. Il codice civile, con l'art. 1454, individua poi un altro strumento applicabile dal locatore commerciale in caso di inquilino moroso, che è la **diffida ad adempiere**, che prevede la possibilità di intimare per iscritto alla parte inadempiente di adempiere entro un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto. In caso di risoluzione è però fondamentale, soprattutto se la stessa è stipulata verbalmente o con scrittura privata, procedere alla registrazione entro 30 giorni dalla data in cui il contratto si considera risolto; in mancanza, infatti, la risoluzione risulterebbe inopponibile all'Amministrazione finanziaria in caso di contestazione.

Fino alla data di cessazione i canoni di locazione devono essere dichiarati e le eventuali imposte sul reddito versate in relazione ai canoni non percepiti non possono essere recuperate in alcun modo.

Per i canoni d'affitto **non percepiti in regime d'impresa** il comma 4-bis dell'art. 37 del TUIR, indica che il reddito fondiario è determinato assumendo il maggior ammontare tra il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 5% per la generalità dei fabbricati e la rendita catastale iscritta al Catasto, rivalutata. Anche in questo caso i canoni concorrono alla formazione del reddito indipendentemente dalla loro percezione; pertanto anche in presenza di affittuario moroso il canone annuale indicato nel contratto di locazione va dichiarato e sul medesimo sono dovute le imposte da parte del locatore.

Tuttavia è prevista una deroga per quanto riguarda le **locazioni a fini abitativi**: l'art. 26 del TUIR stabilisce infatti che "I redditi derivanti da contratti di

locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata **dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento**". Se tuttavia l'intimazione di sfratto o l'ingiunzione di pagamento avvengano in un momento successivo a quello ultimo per presentare la dichiarazione dei redditi, gli stessi canoni devono essere dichiarati e tassati. Le imposte sostenute possono però essere recuperate poiché si genera un corrispondente **credito d'imposta** utilizzabile nell'anno successivo.

Per contro qualora in un successivo periodo d'imposta il locatore riceva i canoni non tempestivamente corrisposti, le somme percepite rappresentano un reddito soggetto a tassazione separata.

In conclusione se il locatore si vuole tutelare preventivamente è fondamentale che inserisca nel contratto di locazione la clausola sulla risoluzione al mancato pagamento dei canoni, in modo da avere uno strumento legale per interrompere il contratto, procedendo quindi alla registrazione della risoluzione anticipata.

### Obbligo della rendicontazione di sostenibilità

Il Decreto legislativo n. 125 del 06.09.2024 ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive) e sancisce l'obbligo della **rendicontazione di sostenibilità**, individuale o consolidata, per le società costituite secondo determinati modelli societari che siano imprese di grandi dimensioni, piccole o medie imprese quotate (con esclusione delle micro-imprese). Sono posti dei **limiti dimensionali** a tali società, che vengono tenuti in considerazione al fine di definire l'obbligo di rendicontazione. Infatti, il superamento di tali soglie per due esercizi consecutivi comporta la rendicontazione a partire dall'01.01.2025 per le grandi imprese e gruppi di grandi imprese e dall'01.01.2026 per le PMI quotate. Diverse sono state le **criticità** emerse; in particolare se, in caso di superamento, l'obbligo scatta nel secondo esercizio consecutivo, oppure in quello successivo. A darne risposta è stata la Commissione europea tramite una Faq nella quale si indica che la rendicontazione dovrà essere riferita al secondo esercizio in cui si superano i limiti. La medesima regola vale anche nel caso in cui vengano meno i requisiti dimensionali, con il conseguente venir meno dell'obbligo di rendicontazione.

## Bonus Natale

L'indennità una tantum di 100,00 euro può essere fruita:

- direttamente in busta paga insieme alla tredicesima, con erogazione da parte del datore di lavoro in qualità di sostituto d'imposta;
- il prossimo anno in sede di dichiarazione dei redditi del lavoratore.

L'indennità è riconosciuta anche se:

- non sia stata erogata dal sostituto d'imposta. Possono rientrare in questa casistica il lavoratore che non ha fatto richiesta al proprio datore di lavoro perché incerto sul possesso di tutti i requisiti e il lavoratore cessato nel 2024 che si trova senza datore di lavoro (in entrambi i casi, fermo restando il possesso dei requisiti, sarà possibile fruire del bonus in sede di dichiarazione dei redditi);
- le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta. È il caso dei datori di lavoro domestico i quali erogano la retribuzione al lavoratore (compresa la tredicesima mensilità) ma non effettuano alcuna ritenuta fiscale (i lavoratori domestici non possono beneficiare dell'indennità in busta paga, ma potranno farlo solo in sede di dichiarazione dei redditi).

## Fruizione di incentivi contributivi

Il diritto alla fruizione di un incentivo contributivo all'atto di un'assunzione di personale è soggetto al rispetto dei principi generali stabiliti dall'art. 31 del DLgs. 150/2015. Per esempio non spetta l'incentivo contributivo in caso di violazione del diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore cessato da un rapporto a termine.

Tenuto conto che il diritto di precedenza viene esercitato previa manifestazione espressa per iscritto da parte del lavoratore, il Ministero del Lavoro, con l'interpello n. 7 del 12.2.2016, ha ritenuto che, in mancanza o nelle more della stessa entro i termini di legge (pari a 6 mesi dalla cessazione del rapporto nella generalità dei casi e 3 mesi per le ipotesi di rapporti stagionali), il datore di lavoro possa legittimamente procedere all'assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere.

Da ciò deriva che tale condizione possa trovare applicazione solo qualora il lavoratore abbia manifestato per iscritto la volontà di avvalersi di tale diritto.

## Riscatto degli anni di studio

Con la circolare n. 98 del 25.11.2024 l'Inps è intervenuto in merito alla possibilità di beneficiare del riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici di cui all'art. 2 del DLgs. 184/97 (riscatto di laurea), anche con riferimento ai percorsi formativi tenuti dalle fondazioni Istituti tecnologici superiori (Its Academy), disciplinate dalla L. 99/2022.

Secondo l'Istituto sembrerebbe che la facoltà di riscatto possa essere esercitata solo in relazione ai corsi attivati successivamente all'entrata in vigore della medesima legge, avvenuta il 27.7.2022. Tuttavia, si fa presente che per gli Its che realizzano determinate condizioni individuate dalla norma, relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della legge in parola, sia previsto l'accREDITAMENTO temporaneo di 17 mesi nonché l'applicazione di una fase transitoria.

Pertanto, l'Inps ritiene che la facoltà di riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici possa riconoscersi al titolo conseguito, a decorrere dall'entrata in vigore della L. 99/2022, purché l'Its lo abbia conferito in costanza di accREDITAMENTO temporaneo o definitivo; oppure al titolo conseguito anche prima della entrata in vigore della medesima L. 99/2022 purché, all'atto del conferimento, l'Its avesse una delle condizioni richieste per l'accREDITAMENTO temporaneo.

## Numeri utili

Aliquote Irpef:	
- fino a 28.000	23 %
- oltre 28.000 fino a 50.000	35 %
- oltre 50.000,00	43 %
Aliquota Ires	24 %
Aliquota Irap	3,9 %
Cedolare secca canone concordato	10 %
Cedolare secca ordinaria	21 %
Cedolare secca locazioni brevi (dal 2° immobile locato)	26 %
Cambio €/€ (1)	1,0562
Rivalutazione TFR (2)	2,006939 %
Indice ISTAT (3)	0,8 %
Saggio di interesse legale (4)	2,5 %
Tassi Euribor (5)	
- 6 mesi	2,732 %
- 12 mesi	2,495 %
(1)	Rilevazione alla data del 29.11.2024
(2)	Maturato nel periodo compreso tra il 15.10.2024 e il 14.11.2024
(3)	Variazione % del mese di ottobre 2024 sul mese di ottobre 2023
(4)	A decorrere dall'1.01.2024
(5)	Aggiornati alla data del 29.11.2024, valuta del 3.12.2024, base 365

## Scadenziario

### Mese di dicembre


Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
Lunedì 2	Imposte sui redditi e Irap	Persone fisiche, società ed enti	Versamento maggiorazione acconti per l'anno in corso a seguito dell'adesione al concordato preventivo biennale.
Lunedì 2	Contributi Inps	Artigiani e commercianti e professionisti senza cassa	Versamento secondo acconto dei contributi Inps per l'anno in corso.
Lunedì 2	Imposte sui redditi	Persone fisiche, società ed enti	Versamento seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per l'anno in corso.
Lunedì 2	Imposta di bollo	Soggetti passivi Iva residenti o stabiliti in Italia	Versamento dell'imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse nel trimestre luglio-settembre.
Lunedì 2	Iva	Soggetti passivi Iva	Termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al trimestre luglio - settembre 2024.
Giovedì 12	Iva	Soggetti Isa	Termine per aderire alla proposta di concordato preventivo biennale, in relazione al biennio 2024-2025, elaborata dall'Agenzia delle Entrate, per i soggetti ISA che hanno presentato il modello Redditi 2024 entro il 31.10.2024 senza optare per l'applicazione del nuovo istituto.
Lunedì 16	Imu	Soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali	Termine per il versamento del saldo dell'Imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno in corso.
Lunedì 16	Imu	Enti non commerciali	Termine per il versamento della seconda rata dell'imposta dovuta per l'anno in corso, pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente. Il conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso dovrà essere corrisposto entro il 16.06.2025.
Lunedì 16	Contributi Inps lavoratori dipendenti	Datori di lavoro	Versamento dei contributi relativi al mese precedente.
Lunedì 16	Irpef	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).
Lunedì 16	Irpef	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro autonomo o redditi diversi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR.
Lunedì 16	Iva	Soggetti con partita Iva - Regime mensile	Liquidazione dell'Iva relativa al mese precedente e versamento dell'Iva a debito.
Lunedì 16	Iva	Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari rientranti nel regime fiscale forfettario e nel regime dei c.d. "contribuenti minimi"	Versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente.
Venerdì 20	Canone Rai	Persone fisiche	Termine per presentare all'Agenzia delle Entrate, tramite il servizio postale, l'autocertificazione, con effetto per il 2025, riguardante: <ul style="list-style-type: none"> <li>- la non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;</li> <li>- la non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denuncia di cessazione dell'abbonamento radio-televisivo per "suggellamento".</li> </ul>
Venerdì 27	Iva	Soggetti con partita Iva	Versamento dell'acconto Iva.
Venerdì 27	Iva	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie	Presentazione telematica dei modelli Intrastat, relativi al mese di novembre, in via obbligatoria o facoltativa.
Martedì 31	Imposta di registro	Locatore/locatario	Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della relativa imposta.
Martedì 31	Imposte sui redditi	Persone fisiche che versano contributi o premi di previdenza complementare	Comunicazione al fondo pensione o all'impresa assicuratrice dell'importo dei contributi o dei premi versati nell'anno precedente che non sono stati dedotti, in tutto o in parte, nella dichiarazione dei redditi.

*Tutte le informazioni contenute nel presente notiziario sono riservate alla Clientela ed a coloro che hanno rapporti professionali con lo Studio ed hanno scopo unicamente informativo, con esonero da ogni responsabilità per errori od inesattezze.*

## Informazioni e contatti

Lo Studio Cugnasco è composto da un team di commercialisti abilitati, coadiuvati da esperti collaboratori, da una consulente del lavoro organizzata con un proprio ufficio paghe, nonché da professionisti esterni che supportano l'attività di consulenza e assistenza alla Clientela.

CONTATTI		
<b>Commercialisti</b>		
Dr. Massimo Cugnasco	m.cugnasco@studiocugnasco.it	
Dr. Fernando Coccarelli	f.coccarelli@studiocugnasco.it	
Dr. Giovanni Collino	g.collino@studiocugnasco.it	
Rag. Cristina Martini	c.martini@studiocugnasco.it	
Dr. Davide Luciano	d.luciano@studiocugnasco.it	
Dott.ssa Marianna Cugnasco	mar.cugnasco@studiocugnasco.it	
<b>Consulente del lavoro</b>		
Rag. Monica Bongiovanni	m.bongiovanni@studiocugnasco.it	
<b>Praticante</b>		
Dott.ssa Miruna Puscasu	m.puscasu@studiocugnasco.it	
<b>Consulente contabile</b>		
Erica Martini	e.martini@studiocugnasco.it	
<b>Ufficio contabilità</b>		
Chiara Giordano		
Massimo Bruno		
Valentina Cravero		
Daniela Costa		
Giulia Dutto		
Livia Griseri		
<b>Ufficio consulenza del lavoro</b>		
Elisabeth Bottasso		paghe@studiocugnasco.it
Danila Tonelli		
Rebecca Vienco		
<b>Segreteria</b>		
Daniela Dao Ormena		segreteria@studiocugnasco.it
Elisa Tardivo		
Delona Hyseni		
<b>Strutture controllate</b>		
Ge.Co. Gestione e Controllo S.r.l.		ge.co@studiocugnasco.it
(società fiduciaria e di trust)		
<b>Strutture collegate e rapporti internazionali</b>		
EURODEFI Professional Club of Tax, Legal & Financial Advisers		www.eurodefi.org
Lo Studio è referente locale dell'Associazione "Il Trust in Italia"		www.il-trust-in-italia.it



### DOVE SIAMO

Via Ponza di S. Martino, 8  
 12100 Cuneo

Tel. +39 0171 63.44.40

Fax +39 0171 66.103

E-mail [info@studiocugnasco.it](mailto:info@studiocugnasco.it)

### ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

Lun.	8.30-12.30	14.30-18.30
Mar.	8.30-12.30	14.30-18.30
Mer.	8.30-12.30	14.30-18.30
Gio.	8.30-12.30	14.30-18.30
Ven.	8.30-12.30	14.30-18.30

## Attività di sostegno al Terzo Settore

Gli Enti del Terzo Settore svolgono un ruolo fondamentale nella società. Le nuove politiche europee promuovono la collaborazione tra gli enti del terzo settore, le istituzioni pubbliche e il settore privato, al fine di creare sinergie e massimizzare l'impatto delle azioni intraprese. Questo approccio integrato e collaborativo permette di affrontare in modo più efficace le sfide sociali, lavorando insieme per un futuro più inclusivo e sostenibile.

Nell'attività di sostegno ai progetti del terzo settore ognuno può contribuire anche allo sviluppo locale. È in quest'ottica che lo Studio Cugnasco sostiene la **Fondazione ADAS ETS di Cuneo** e promuove il progetto "Non solo hospice".



### PROGETTO NON SOLO HOSPICE



La Fondazione ADAS ETS di Cuneo si sta impegnando a raccogliere fondi per realizzare il **progetto "Non solo Hospice"**, un progetto che prevede la realizzazione di un vero e proprio **Centro di Cure Palliative** nel centro della città di Cuneo, che comprende un **giardino terapeutico** aperto alla popolazione e in particolare a malati e famiglie costretti ad affrontare patologie inguaribili.

Questo ambizioso progetto sarà possibile solamente grazie al supporto di tutti coloro che vorranno aiutare.

Si può contribuire con qualsiasi cifra, effettuando un bonifico bancario sul conto corrente aperto presso Intesa Sanpaolo, utilizzando le seguenti coordinate:

**IBAN: IT48Q 03239 01600 100000466928**  
**Causale: Non solo Hospice**